



ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOREGGIA – VILLA DEL CONTE

Scuola primaria e secondaria di I grado - Via Palladio, 36 - 35010 LOREGGIA (PD)

Tel. 049/5790562 fax 049/9301746 - sito: www.icloreggiavilladelconte.gov.it

Cod. fiscale: 80024360283 – codice meccanografico: PDIC83900X

e-mail: pdic83900x@istruzione.it - pec: pdic83900x@pec.istruzione.it



**A TUTTO IL PERSONALE
DELL'ISTITUTO**

Oggetto: **visite fiscali** (decreto del 17/10/2017 n. 206 **vigente dal 13/01/2018**)

Dal 13 gennaio 2018 sono in vigore le nuove disposizioni per le visite fiscali, contenute nel [Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica n. 206 del 17 ottobre 2017](#) (cosiddetto **decreto Madia**), pubblicato in G.U. (Serie Generale- n.302 del 29-12-2017).

Di seguito gli aspetti principali del decreto:

► La **visita fiscale** può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico (nella fattispecie dal Dirigente Scolastico), **fin dal primo giorno di assenza** dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS (art. 1). **Si evidenzia che, ai sensi del d.legislativo 75/17, è previsto che l'INPS effettui anche d'ufficio, quindi non solo in base alla richiesta datoriale, i controlli medico legali.**

► Le visite fiscali possono essere effettuate **con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale** (art. 2); **deve** in ogni caso essere richiesta **sin dal primo giorno** quando l'assenza si verifica **nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.**

► Le **fasce orarie di reperibilità** non sono state modificate e restano fissate secondo i seguenti orari: **dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18**. L'obbligo di reperibilità sussiste **anche nei giorni non lavorativi e festivi** (art. 3).

► **Sono esclusi dall'obbligo di reperibilità** i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto (in allegato);

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di **invalidità** riconosciuta, pari o superiore al **67%** (art. 4).

Rispetto alla normativa previgente sono state inserite **disposizioni più restrittive**. Infatti:

- riguardo alle malattie connesse a causa di servizio, esse devono fare riferimento a specifiche menomazione o patologie
- riguardo alle malattie riconducibili alla situazione di invalidità è necessario tale invalidità sia pari o superiore al 67%.

Firmato digitalmente da MILAZZO ALESSANDRA

È stato cassato il caso di malattie riconducibili a **infortuni sul lavoro** che rientrano nella **competenza dell'INAIL**.

► Il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall'INPS, **il verbale** contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata (art. 5).

► **La variazione dell'indirizzo di reperibilità** deve essere comunicata dal dipendente **PREVENTIVAMENTE** all'amministrazione presso cui presta servizio (art. 6).

► In caso di **mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore** all'indirizzo indicato:
– è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta;
– il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio (art. 7).

► **Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale**, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che:
– deve eccepire il **dissenso seduta stante**;
– il dissenso deve essere **sottoscritto dal dipendente**;
– deve sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo (art. 8).

► Ai fini del **rientro anticipato dal lavoro**, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente **è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo** al medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi oppure ad altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo (art. 9).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa ALESSANDRA MILAZZO